



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

- Dott. Salvatore Di Palma - Presidente -
- Dott. Renato Bernabai - Consigliere -
- Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -
- Dott. Antonio Didone - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Oggetto

Famiglia
Divorzio
Revoca assegnazione casa
coniugale
Revoca contributo al
mantenimento della
figlia maggiorenne

R.G.N. 12645/12

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ER [redacted], elettivamente domiciliata in
Roma, via F. Nardini 1 C, presso lo studio dell'avv.
Giulia Ceratti, rappresentata e difesa, per procura a
margine del ricorso, dagli avv.ti Antonino Gazzara

[redacted] e

MG [redacted]

[redacted];

- ricorrente -

nei confronti di

MA [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, via
Germanico 96, presso lo studio dell'avv. Bruno
Taverniti, rappresentato e difeso, per procura speciale
a margine del controricorso, dagli avv. Marta
Pieraccini [redacted]

Cron. 24510

Rep. ✓

Ud. 18/06/13

Motivazione
semplificata
VERBATO IL C.C.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 10
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

5711
2013

Basu



[] e Stefania Bertini []
[]

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1254/11, emessa il 2 marzo 2011, depositata il 23 marzo 2011, n. R.G. 2710/2007;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha chiesto la rimessione alla pubblica udienza;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione;

In data 10-29.4.2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:

Rilevato che

a) La controversia ha per oggetto la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in [A] alla sig.ra [R] e la richiesta di revoca del contributo al mantenimento della figlia [S]. Richieste entrambe accolte dalla Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata n. 1254/11 del 2/23 marzo 2011.

b) Ricorre per cassazione [ER] con due motivi di impugnazione: a) violazione, falsa o errata applicazione dell'art. 155 quater c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; b)

Broggi



violazione, falsa o errata applicazione degli artt. 147 e 155 quinquies c.c.

c) Si difende con controricorso MA .

Ritenuto che:

- d) Le violazioni di legge appaiono palesemente insussistenti in quanto la Corte di appello ha correttamente disposto la revoca della assegnazione della casa familiare alla R in considerazione dell'accertato allontanamento di quest'ultima dalla residenza di A e del suo trasferimento a P e ha disposto la revoca della corresponsione alla R dell'assegno di mantenimento in favore della figlia SA in considerazione della accertata cessazione della convivenza.
- e) La deduzione di un difetto di motivazione circa l'accertata cessazione della residenza in A , e quindi della convivenza della R con la figlia, si risolve, nell'illustrazione del motivo, in una mera contestazione della decisione di merito che risulta inoltre priva di autosufficienza al fine di consentire una valutazione della congruità e sufficienza della motivazione.
- f) Sussistono pertanto i presupposti di legge per la trattazione della causa in camera di consiglio e, se il Collegio condividerà quanto esposto nella presente relazione, per il rigetto del ricorso.

Basso



Ritenuto che

1. La Corte condivide pienamente tale relazione e rileva in particolare che la Corte di appello si è basata per affermare l'avvenuta cessazione della coabitazione fra ER e SA sulle stesse dichiarazioni e deduzioni difensive della R in base alle quali ha affermato che la residenza della R nell'abitazione di A è stata saltuaria al contrario della A che vi ha risieduto stabilmente, in alcuni periodi da sola e in altri insieme al fidanzato o con la madre. Sulla base di tali presupposti la Corte di appello ha ritenuto correttamente insussistente l'esigenza dell'assegnazione, nell'interesse della figlia, della casa coniugale alla R. Conseguentemente, esclusa l'abituale convivenza della figlia con la madre, ha escluso altresì l'obbligo dell'A di corrispondere alla R un contributo al mantenimento della figlia. In considerazione delle condizioni di salute e di autosufficienza godute da SA quest'ultima potrà far valere autonomamente il suo diritto alla assistenza e al mantenimento da parte dei genitori.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.200 euro di cui 200 per

Bras



esborsi. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Brop

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2013.

Il Presidente

Dott. Salvatore Di Palma

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 OTT. 2013

Roma,

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

CASSAZIONE.net

CASSAZIONE.net